

UFFICIO ESECUZIONI

Nell'esecuzione promossa da:

CONDOMINIO EX BORMA UFFICI
CONDOMINIO EX BORMA CAPANNONI
SUPERCONDOMINIO EX BORMA
UNICREDIT SPA
UNICREDIT SPA
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Il giudice dell'esecuzione dott. Emilia Grassi,

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19/1/2021;

rilevato che il creditore procedente ha chiesto procedersi alla vendita del bene immobile pignorato; esaminata la documentazione in atti;

sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;

ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591-bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni;

visti gli artt. 569 e 591-bis c.p.c.,

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare come meglio individuato nella perizia in atti e nelle successive integrazioni(che devono intendersi qui per intero richiamate e trascritte);

nonché la predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di

distribuzione;

nonché al compimento delle formalità in conseguenza di eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. al dr. Matteo Trumpy

Il quale dovrà osservare le seguenti

DISPOSIZIONI

- 1. I beni da porre in vendita sono individuati nei lotti come formati dall'Esperto;
- il valore del compendio pignorato è determinato per ogni lotto come da perizia, il delegato segnalerà comunque al Giudice l'opportunità di eventuali accorpamenti dei lotti, qualora questo si renda utile per una migliore vendibilità dei beni;
- 3. il prezzo base del bene è confermato nella somma stabilita dall'Esperto (arrotondandolo all'intero inferiore). Il professionista delegato deve evidenziare ogni circostanza che induca a ritenere sussistenti eventuali errori dello stimatore (ad esempio: carente o omesso accertamento su abusi edilizi; carente o omesso accertamento dello stato di possesso) e in generale il delegato deve verificare la corrispondenza della relazione dello stimatore alle prescrizioni di cui all'art.
 13bis disp. att. cpc., comunicando tempestivamente al Giudice quanto rilevato.
- 4. il termine finale per l'espletamento delle attività delegate di diciotto mesi;

Nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine suddetto, il professionista provvederà ad acquisire il parere del creditore procedente ed intervenuti con titolo circa la prosecuzione delle vendite, avvisandoli che è loro facoltà richiedere, per una sola volta, concordemente la sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. Nel rimettere gli atti al giudice, quindi, preciserà per quale prezzo è stato fissato l'ultimo incanto e se vi sono stati soggetti che hanno manifestato interesse all'acquisto, pur non presentando offerte, esprimendo il proprio parere in ordine alla eventuale fruttuosità di futuri incanti, anche tenuto conto delle spese della procedura, tenuto conto del disposto dell'art. 164 bis disp. att. C.p.c., allegando i pareri

- acquisiti dai creditori; si riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;
- il delegato ha termine massimo di 150 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di delega per il primo esperimento di vendita e termine massimo di 120 giorni per i successivi eventuali ulteriori esperimenti di vendita, con decorrenza dall'ultimo esperimento di vendita;
- 6. il professionista dovrà dare inizio alle operazioni di vendita senza indugio e, all'esito di un tentativo di vendita infruttuoso, deve provvedere da subito agli incombenti pubblicitari per i successivi tentativi, nel limite massimo consentito dal termine temporale concesso, senza acquisire il parere del creditore procedente circa l'opportunità di ulteriori vendite; la data del nuovo esperimento di vendita va quindi fissato, entro il temine massimo di 120 giorni dal tentativo andato deserto e sarà fissata contestualmente alla presa d'atto della assenza di offerte.
- 7. entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il professionista dovrà depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, depositando successivamente, ogni sei mesi, un rapporto periodico, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 sexies d.l, 18 ottobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre 221, come modificato dal d.l, 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119
- 8. Tutti i rapporti periodici ai sensi devono essere redatti utilizzando la specifica voce presente nel redattore atti e depositati esclusivamente con modalità telematiche, rispettando il disposto di cui dell'art 16 bis, co. 9 sexies d.l, 18 ottobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre 221, come modificato dal d.l, 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119 e pertanto:
- -nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza di vendita il delegato provvederà a depositare il rapporto iniziale;
- a decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista depositerà, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
- -entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il delegato depositerà un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente, allegando allo stesso la documentazione inerente i pagamenti eseguiti come da progetto

9. Il Professionista delegato è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato e vincolato alla procedura esecutiva, presso uno degli Istituti di credito convenzionati con il Tribunale (le convenzioni sono disponibili sul sito internet del Tribunale), con facoltà del professionista delegato di operare sul conto anche in via telematica. Su detto conto (ovvero su quello già aperto dal custode) dovranno confluire tutte le somme pertinenti alla procedura. Il professionista depositerà nel fascicolo estratto conto trimestrale del suddetto conto corrente, anche se non sono state compiute operazioni sul conto.

Ogni prelievo, ad esclusione di quelli finalizzati al pagamento delle spese di pubblicità e comunque inferiori ad € 500,00 deve essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento firmato digitalmente. Tale provvedimento potrà consistere anche nel provvedimento con il quale si autorizza la singola spesa straordinaria, si liquida il compenso dell'ausiliario, ovvero si approva il progetto di distribuzione, senza necessità di ulteriori mandati di pagamento. La Banca riceverà a tal fine un duplicato informatico del provvedimento autorizzativo e provvederà (prima di consentire un prelievo o un bonifico) a verificare che il provvedimento sia firmato digitalmente, che il *file* sia integro e che il firmatario corrisponde a uno dei giudici che svolgono funzioni di giudice dell'esecuzione, secondo una apposita comunicazione che verrà effettuata dal Presidente del Tribunale a ciascuna delle banche convenzionate.

10. il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è diciotto mesi dal conferimento della delega, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il professionista provvederà ad acquisire il parere del creditore procedente ed intervenuti con titolo circa la prosecuzione delle vendite, avvisandoli che è loro facoltà richiedere, per una sola volta, concordemente la sospensione ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. Nel rimettere gli atti al giudice, quindi, preciserà per quale prezzo è stato fissato l'ultimo incanto e se vi sono stati soggetti che hanno manifestato interesse all'acquisto, pur non presentando offerte, esprimendo il proprio

parere in ordine alla eventuale fruttuosità di futuri incanti, anche tenuto conto delle spese della procedura, tenuto conto del disposto dell'art. 164 bis disp. att. C.p.c., allegando i pareri acquisiti dai creditori; informerà il giudice restituendogli il fascicolo con le modalità di seguito indicate;

11. in favore del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 si determina un acconto di euro 1.500, quale anticipo per le spese di pubblicità, oltre ad € 500 per ogni lotto per le spese di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, disponendo che i creditori gli versino entro trenta giorni tali somme, avvertendoli che in caso di omesso versamento il professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa al Giudice circa l'impossibilità di procedere con l'incarico;

Il professionista non sarà tenuto ad emettere fattura per le somme ricevute a titolo di fondo spese, mentre la fattura verrà emessa dal soggetto che riceverà il pagamento dal professionista per conto del creditore.

Nel caso di esaurimento del fondo spese, il delegato provvederà a richiedere l'integrazione del fondo spese, per l'ammontare ritenuto necessario, tenuto conto dei costi sino a quel momento sostenuti.

Nel caso in cui il creditore procedente non provveda al saldo delle spese di pubblicità, ovvero a versare il fondo spese, il delegato potrà sospendere le operazioni di vendita, intimando al creditore di provvedere entro 15 giorni, restituendo all'esito, in caso di inadempimento, gli atti al Giudice, il quale valuterà se dichiarare estinta la procedura per mancanza di attività.

Nel caso in cui l'inadempimento non consenta il pagamento delle spese di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche il delegato segnalerà senza indugio la circostanza al Giudice al fine della dichiarazione di estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.

Le somme che residueranno all'esito della vendita saranno restituite a colui che le avrà anticipate.

12. Il delegato provvederà, preliminarmente alle operazioni di vendita:

- a verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione; nel caso in cui risultino difformità ovvero si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall' art. 498 c.p.c, il professionista ne informerà questo giudice;
- ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni
 pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c. ed a comunicarlo al Giudice
 qualora questa circostanza non fosse stata considerata dallo stimatore;
- a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
- a determinare il valore dell'immobile, avvalendosi della relazione dell'esperto;

L'avviso di vendita senza incanto dovrà essere conforme al modello pubblicato sul sito del Tribunale e dovrà essere inviato ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. per gli adempimenti relativi alla pubblicazione.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLA VENDITA

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia in conformità alle direttive pubblicate sul sito del Tribunale.

Per le notizie da pubblicare negli avvisi di vendita circa lo stato degli immobili e la opponibilità o meno dei contratti di locazione esistenti occorre avere riguardo, in particolare, al quadro riassuntivo allegato alla perizia integrativa depositata dall'esperto il 16/1/2021

DISCIPLINA DELLA VENDITA

 Per lo svolgimento della vendita telematica il professionista si avvarrà dei servizi offerti da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A..

- 14. La vendita telematica sarà gestita direttamente dal professionista delegato operando presso il suo studio oppure presso i locali messi a disposizione dal gestore della vendita, il quale fornirà assistenza specializzata finalizzata all'effettuazione e partecipazione alle aste telematiche promosse presso il Tribunale, anche attraverso un servizio di assistenza da remoto.
- 15. Le vendite si svolgeranno con la modalità asincrona mediante rilanci compiuti nell'ambito di un lasso temporale, con termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara. Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 15 (quindici) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 15 (quindici) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.
- 16. Gli interessati potranno presentare le loro offerte, che si riterranno valide solo se saranno almeno pari al 75% del prezzo base, esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it.
- 17. L'offerta dovrà essere redatta in forma di documento informatico e dovrà contenere i dati identificativi previsti dall'art. 12 del D.M. 32/2015, a tal fine sarà possibile utilizzare lo strumento messo a disposizione dal gestore della vendita telematica.
- 18. L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.
- 19. In alternativa è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica

certificata attesta nel messaggio o in un suo allegato di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).

- 20. L'offerta con i documenti allegati dovrà essere depositata entro le ore 12:00 del giorno antecedente a quello fissato nell'avviso per l'udienza di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.
- 21. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
- 22. L'offerta dovrà necessariamente essere relativa al medesimo diritto pignorato, per cui, laddove venga presentata un'offerta per un diritto reale minore sebbene sia stata pignorata la piena proprietà, la stessa dovrà ritenersi irricevibile.

23. All'offerta dovranno essere allegati:

- a. copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- b. la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario dell'importo della cauzione sul cd. "conto corrente cauzioni" intestato al Tribunale di Livorno, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- c. se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

- d. se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- e. se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- f. se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri. Nel caso di società con amministrazione congiunta, il potere rappresentativo potrà anche essere desunto dal verbale dell'assemblea con la quale gli altri amministratori autorizzino uno di loro a partecipare all'asta;
- g. nel caso in cui l'offerente agisca quale procuratore di un terzo, copia della procura notarile nella quale si faccia specifico riferimento alla procedura, alla facoltà di presentare la domanda e di effettuare offerte in aumento:
- h. se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata.
- 24. L'offerente dovrà versare a titolo di cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul cd. "conto corrente cauzioni" intestato al Tribunale di Livorno, il cui IBAN sarà indicato dal delegato nell'avviso di vendita; tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto. Qualora nell'ordinanza di vendita fosse indicata una somma o una percentuale diversa rispetto a quella prevista nel periodo

- precedente, su quest'ultima prevarrà la prima. Si precisa che ai fini del versamento della cauzione il bonifico deve essere unico ed effettuato esclusivamente mediante prelievo da conto corrente;
- 25. Il bonifico, con causale "versamento cauzione" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura), dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica. E' quindi onere dell'offerente acquisire presso la propria banca le opportune informazioni in ordine alla tipologia e alle modalità di bonifico che garantiscano che questo sia accredito sul conto della procedura entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica. Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica il professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.
- 26. L'offerente dovrà indicare nell'offerta telematica il CRO o il TRN del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (a tal fine, ove il modulo web ministeriale non permetta l'inserimento di lettere o caratteri speciali, si provveda ad inserire solo i numeri da cui è composto il CRO/TRN riportato sulla contabile di avvenuta disposizione del bonifico).
- 27. L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario accedendo al Portale dei Servizi Telematici http://pst.giustizia.it all'interno dell'area pubblica "Pagamento di bolli digitali", seguendo le istruzioni indicate nel "vademecum operativo" presente sul portale.
- 28. L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara sarà effettuato dal professionista attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal gestore della vendita. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista nella data ed all'orario indicati nell'avviso con riferimento all'udienza di vendita telematica.

- 29. Tutte le informazioni di cui l'offerente necessita devono essere fornite dal professionista delegato, il quale non può limitarsi a consegnargli copia dell'avviso di vendita e/o copia dell'ordinanza di vendita e/o copia della presente circolare. Compito del professionista delegato è di interloquire con i potenziali offerenti, capire le loro specifiche esigenze e, quindi, fornire in modo chiaro ed esauriente le informazioni di cui abbisognano. La violazione o elusione di questo obbligo sarà considerata come motivo che può giustificare la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco dei professionisti delegati, a norma dell'art. 179ter. Pertanto, è indispensabile che le comunicazioni tra professionista delegato e potenziale offerente avvengano via mail o chat.
- 30. Le informazioni e/o istruzioni sulle modalità di presentazione dell'offerta telematica o per il pagamento del bollo devono invece essere fornite all'offerente dal gestore della vendita telematica, che non può limitarsi a consegnargli copia dell'avviso di vendita e/o copia dell'ordinanza di vendita e/o copia della presente circolare. La violazione o elusione di quest'obbligo sarà considerata come motivo che può giustificare la revoca dell'incarico. Pertanto, è indispensabile che le comunicazioni tra gestore della vendita telematica e potenziale offerente avvengano via mail o chat.
- 31. La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica che dovrà essere indicato nell'avviso di vendita, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta, precisando che anche nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.
- 32. All'udienza il professionista delegato:

- a) verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza delle informazioni richieste e dei documenti da necessariamente allegare;
- verificherà la regolarità della cauzione versata, basandosi sui dati messi a disposizione dal gestore della vendita all'interno della piattaforma di vendita telematica a partire dall'orario di inizio delle operazioni di vendita;
- c) provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara.
- 33. Nell'ipotesi di presentazione di più offerte valide il professionista delegato aprirà la gara telematica tra gli offerenti. Gli offerenti potranno effettuare rilanci attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal gestore. In questo caso le offerte minime in aumento saranno pari ad Euro 1.000,00 per gli immobili con valore d'asta fino a Euro 50.000,00; ad Euro 2.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 50.000,00, sino ad Euro 120.000,00; ad Euro 3.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 120.000,00, sino ad Euro 200.000,00; ad Euro 5.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 200.000,00 e sino ad euro 500.000,00; ad euro 10.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 500.000,00. Il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e con SMS. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al delegato l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati.
- 34. Il delegato, quindi, provvederà all'aggiudicazione al maggior offerente, entro il giorno immediatamente successivo alla scadenza della gara.
- 35. All'esito della gara, in caso di più offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal gestore della vendita al soggetto offerente che non si sia reso aggiudicatario, previo necessario impulso da parte del professionista delegato tramite

l'apposita funzione presente all'interno della piattaforma di vendita telematica. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul medesimo conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione. Per tale ragione, non è necessario che il provvedimento sia a firma del giudice dell'esecuzione.

- 36. All'esito della gara il professionista provvederà a redigere apposito verbale ed a inviarlo per via telematica alla cancelleria.
- salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile;
- 38. l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all' acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento; l'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo
- 39. Salva l'ipotesi in cui l'offerente intenda procedere alla stipula di un mutuo, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, entro il termine massimo di giornì 120 dalla data di aggiudicazione (non prorogabile) ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista delegato;
- 40. in caso di richiesta ex art. 41 TU.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché

per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall' aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell' offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto.

- 41. In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell' offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il versamento) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione.
- 42. Non saranno prese in considerazione richieste di proroga di detto termine in qualunque modo motivate, trattandosi di un termine perentorio.
- 43. il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;
- 44. la deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria
 possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone,
 anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di
 vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di
 assegnazione dell'immobile entro dieci giorni prima della gara, necessariamente al prezzo
 almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile almeno dieci giorni prima della gara, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è
 aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta secondo quanto previsto dal punto 33).

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità).

Quando all' esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è
 aggiudicato al miglior offerente.
- 45. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello di 120 giorni;
- 46. non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;
- 47. nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.
- 48. il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore;
- 49. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato,

egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione tale circostanza; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura, ovvero mediante consegna di assegno circolare al delegato. Conformemente a quanto previsto dall' art. 585 ultimo comma c.p.c, nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese;

50. Le spese di trasferimento, ivi comprese le spese di trascrizione e voltura, le imposte di registro e/o l'IVA di legge se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario. L'importo complessivo di dette spese verrà stabilito entro 10 giorni dall'aggiudicazione, in via provvisoria e salvo conguaglio, dal professionista delegato, da calcolarsi in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione e

dovrà essere versato dall'aggiudicatario entro il termine e con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo, mediante separato assegno circolare non trasferibile. A tale fine il delegato acquisirà dall'esecutato la dichiarazione sull'opzione IVA prescelta, ove ne ricorra il caso, come da stampato disponibile sul sito del Tribunale.

- 51. Il professionista delegato provvederà ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59
 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina.
- 52. Qualora il prezzo di aggiudicazione possa ritenersi notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c., provvederà ad evidenziare la circostanza al Giudice, al fine delle valutazioni di sua competenza in ordine alla revoca dell'aggiudicazione. A tale riguardo, il prezzo potrà ritenersi ingiusto solo qualora: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.
- 53. nel caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, o le stesse siano inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., oppure qualora si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572 comma 3 c.p.c. o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, e in mancanza di domande di assegnazione, il professionista delegato, verificata la volontà di proseguire nell'esecuzione da parte del creditore procedente o di altro munito di

titolo, provvederà senza indugio ad effettuare nuovi esperimenti di vendita, nei limiti previsti dalla delega.

54. La vendita telematica mista può essere prevista solo in casi eccezionali, laddove ricorrano concreti elementi che facciano ritenere che essa può favorire la presentazione di maggiori offerte. Il professionista delegato rappresenterà al giudice i predetti elementi e il giudice dell'esecuzione stabilirà se autorizzare il ricorso alla vendita mista.

In tal caso il professionista dovrà mettere a disposizione una sala nella quale poter garantire la presenza fisica degli offerenti e ove saranno predisposti strumenti informatici tali da consentire ai presenti di prendere immediata contezza dei rilanci effettuati in via telematica. Il professionista potrà anche utilizzare strutture messe a disposizione dal gestore della vendita telematica. Le offerte da parte delle persone che intendano presenziare fisicamente saranno presentate in busta chiusa, secondo le modalità previste per le vendite non telematiche come sotto specificate, e la gara tra offerenti avverrà per rilanci operati in via telematica e personalmente dalle persone presenti nel luogo in cui avviene la vendita. Sarà onere del professionista provvedere ad inserire tempestivamente le offerte presentate fisicamente nel programma messo a disposizione dal gestore della vendita telematica, affinché siano visibili ai soggetti non presenti fisicamente in vista dei successivi rialzi.

Le fasi successive all'aggiudicazione saranno regolate in termini conformi alle direttive per le vendite telematiche.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti dall'art. 591 bis, c.p.c.:

- a ricevere le buste contenenti le offerte di vendita senza incanto nel caso di vendita mista o senza incanto;
- a deliberare sulle offerte di acquisto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli

offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;

- a depositare a mezzo p.c.t, copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione provvedendo ad inserire l'originale dello stesso tra gli atti del proprio fascicolo;
- ad indicare alla cancelleria l'IBAN del conto della procedura su cui deve essere versata la
 cauzione dell'aggiudicatario, così che l'Ufficio possa provvedere a versarla su tale conto
 addebitandola dal cd. "conto corrente cauzioni" intestato al Tribunale di Livorno, al netto degli
 eventuali oneri bancari;
- a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- a comunicare all' aggiudicatario entro 20 giorni dalla aggiudicazione l'ammontare della somma
 da versare unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le spese dell'attività del
 professionista che il d.m., 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario nonché le
 modalità di versamento delle somme residue;
- ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508
 c.p.c, (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 20 c.p.c, provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- a predisporre il decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio al giudice dell'esecuzione unitamente fascicolo, con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile, trasmettendo senza indugio al giudice il fascicolo (ovvero, qualora ritenuto necessario, richiesta al g.e. di nomina di un ausiliario tecnico per la predisposizione del decreto di trasferimento ed il calcolo delle spese da sostenere da parte dell'aggiudicatario e quelle a carico della procedura). Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento

che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

- La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (con esclusione delle trascrizioni delle domande giudiziali e dei sequestri penali), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. A tale fine verrà acquisita dal professionista una visura aggiornata per verificare quale sia lo stato attuale delle iscrizioni e trascrizioni.
- Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:
 - ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà (le spese per il rilascio di tale certificato resteranno a carico della procedura entro il limite di € 250 onnicomprensivi);
 - le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni relative alla prestazione energetica);
 - o originale del modello F23 relativo al pagamento delle imposte per il trasferimento;
 - le ispezioni ipotecarie e le visure catastali aggiornate.
- ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 30 c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all' espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche

- richiedendo le necessarie copie dell' originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;
- a trasmettere all' aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;
- nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle operazioni di vendita, ai sensi dell' art. 504 c.p.c, e dell'art. 163 disp, att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente conto dei quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m, 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;
- a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti;
- a depositare, in caso di esito positivo della vendita, l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto della procedura;
- a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperimento di vendita ulteriori esperimenti (fino al limite di quattro compreso il primo), da espletarsi secondo le modalità dei precedenti, previa riduzione del relativo prezzo base nei limiti di un quarto (come previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, in ogni occasione, alla redazione ed alla notificazione del relativo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati;
- a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del quarto esperimento di vendita, un ulteriore esperimento di vendita, previa riduzione del relativo prezzo base in misura concordata

con i creditori precedente ed intervenuti, tenuto conto delle condizioni del mercato, nei limiti della metà rispetto all'ultimo incanto (come previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, anche in tal caso, alla redazione e notificazione di un nuovo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati; a restituire gli atti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui abbia esito negativo anche il quinto esperimento di vendita per consentirgli di provvedere in merito all'eventuale prosecuzione della procedura ovvero alla sua estinzione ai sensi dell'art. 164 disp, att. c.p.c.; al momento della restituzione degli atti il delegato provvederà ad acquisire il parere dei creditori intervenuti e procedente circa l'opportunità di proseguire nelle vendite trasmettendolo unitamente ad una breve relazione nella quale spiegherà le ragioni che, a suo giudizio, hanno impedito la vendita, indicando gli elementi di valutazione utili ai fini della decisione circa l'eventuale prosecuzione delle vendite e la percentuale di ribasso ritenuta opportuna per i successivi incanti;

- ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490 primo e co. 2 c.p.c.;
- alla predisposizione della proposta di progetto di distribuzione, (anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita, in tal caso, limitato al novanta per cento delle somme da ripartire), previa acquisizione dal creditore procedente e dai creditori intervenuti dei conteggi aggiornati dei crediti e di nota delle spese nonché previa acquisizione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato determinato ai sensi del d.m, 15 ottobre 2015, n. 2272, e dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli altri ausiliari. Il professionista delegato, entro il giorno successivo al versamento del saldo del prezzo, deve invitare i creditori a depositare le note di precisazione entro 15 giorni. Il professionista delegato, entro 30 giorni dal versamento del saldo del prezzo, deve depositare la proposta di progetto di distribuzione.
- Nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, il delegato procederà

a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti e considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art. 5, comma l, ultimo periodo, d.m, 55/2014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp, att. c.p.c.;

- Tale proposta di progetto di distribuzione sarà inviata telematicamente all'ufficio utilizzando la specifica voce presente nel redattore atti;
- Il delegato provvederà quindi a fissare un'udienza davanti a sé convocando le parti affinché presentino le loro eventuali osservazioni. All'esito trasmetterà il verbale dell'udienza al Giudice, con specifica indicazione dei soggetti presenti, delle dichiarazioni dagli stessi rese e delle eventuali osservazioni pervenute per iscritto, e questo provvederà ad adottare i consequenziali provvedimenti.
- Il delegato provvederà poi ad inviare alla banca duplicato informatico del provvedimento del
 Giudice di approvazione del progetto di distribuzione e questa, verificata l'integrità del
 documento, provvederà ad effettuare i pagamenti in conformità al progetto stesso, entro 10
 giorni dalla approvazione del progetto di distribuzione; entro i successivi 5 giorni il
 professionista dovrà depositare la prova di aver effettuato i pagamenti;
- Il delegato provvederà poi ad inviare alla banca duplicato informatico del provvedimento del Giudice di approvazione del progetto di distribuzione e questa, verificata l'integrità del documento, provvederà ad effettuare i pagamenti in conformità al progetto stesso, entro 10 giorni dalla approvazione del progetto di distribuzione; entro i successivi 5 giorni deve depositare la prova di aver effettuato i pagamenti
- al deposito dei rapporti riepilogativi semestrali nonché al deposito del rapporto riepilogativo
 finale ai sensi dell'art 16 bis, co. 9 sexies d.l, 18 ottobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre

221, come modificato dal d.l, 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119, utilizzando la specifica voce presente nel redattore atti.

RENDE NOTO

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Non potrà però procedersi alla cancellazione dei sequestri disposti dal Giudice penale, né delle domande giudiziali, per le quali sarà necessario rivolgersì al Giudice competente;

- che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura;
- che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la
 presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it e
 sarà onere degli offerenti prenderne adeguata conoscenza.
- che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;
- che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;
- le informazioni di carattere tecnico circa le modalità di presentazione delle offerte saranno fornite dal gestore della vendita telematica, anche a mezzo di assistenza da remoto;
- le informazioni di carattere tecnico circa lo svolgimento della gara saranno fornite dal delegato alla vendita.

AVVERTE

che in base a quanto disposto dall' art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall' art. 161 bis disp, att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto

MANDA

la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al professionista delegato e al custode e concede termine di 30 giorni da oggi al creditore procedente per la notifica della presente ordinanza ai creditori di cui

all'art. 498 c.p.c. non comparsi all'odierna udienza.

Si comunichi

Livorno 20/1/2021

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dott. Emilia Grassi



TRIBUNALE DI LIVORNO	
VERBALE DELLA PROCEDURA n. r.g.es. 291/2016	
promosso da	
CONDOMINIO EX BORMA UFFICI (c.f/piva 92075160496) CONDOMINIO EX BORMA CAPANNONI (c.f/piva 92075150497) SUPERCONDOMINIO EX BORMA (c.f/piva 92076150496) UNICREDIT SPA (c.f/piva ************************************	
UNICREDIT SPA (c.f/piva 00348170101) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.f/piva 13756881002)	
CREDITORE/I PROCEDENTE/I	
nei confronti di	
(c.f/piva	
DEBITORE/LESECUTATO/I	2
Oggi 15 febbraio 2018, innanzi al dott. Roberta Vicari, sono comparsi:	
Per CONDOMINIO EX BORMA UFFICI, l'avv. ELENA FINOCCHIARO,	946
e , oggi sostituito dall'avv. Puccini	963156
Per UNICREDIT SPA, nessuno.	2941 IDX
Per AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nessuno	465488b685c2941;bb631b\$5ae6
Per	ial 2- 151 c6
	A 3 Set
stituito dall'avv. Marchesiello, la quale fa presente che il CTU non ha effet-	, NG C
tuato due stime separate come da ordinanza del 16.11.17 e chiede integrazio-	C.S.P.
ne. Rileva altresi che visti i costi di frazionamento la debitrice è disponibile a	RUBAPE
farsene carico.	so Da
L'avv. Puccini chiede la vendita e si oppone alla richiesta del debitore in	TA Emess
quanto i lotti dovranno essere venduti per soddisfare i crediti.	ROBER
Il Giudice dell'Esecuzione	imisto Da: VICARI ROBERTA Emesso Da. ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial≱: 151c6
	Firmato D



rilevato che il creditore procedente ha chiesto procedersi alla vendita del bene	
immobile pignorato;	
letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art.	8
568 c.p.c.;	
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;	
visto l'art. 568 c.p.c, e ritenuto che, anche ove non sia possibile disporre la	×
aggiudicazione all' esito della vendita senza incanto, non si procedere all'in-	_
canto poiché non è probabile che l'esperimento di vendita effettuato con tale	
ultima modalità possa portare ad una aggiudicazione ad un prezzo superiore	4
della metà rispetto al valore del bene, come determinato dall' esperto ai sensi	
dell' art. 568 C.p.c	
visti gli artt, 569, 576 e 591 bis c.p.c.;	<u> </u>
DISPONE	Бае 6
la vendita senza incanto dell'immobile pignorato, meglio identificato nella re-	d bb631 bfsae 6
lazione di stima dell'esperto;	Firmato Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c8065488b885c2941
valutate le caratteristiche dei beni oggetto della procedura esecutiva e ritenuto	D65488bE
opportuno disporre la vendita del bene con delega al professionista ex art. 591	*:16108
bis c.p.c.;	3 Serial
DELEGA	. NG CA
il compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare	S S.P.A
come meglio individuato nella perizia in atti (che deve intendersi qui per	RUBAPI
	so Da A
intero richiamata e trascritta);	A Emes
nonché la predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di	**************************************
progetto di distribuzione;	2 2
nonché al compimento delle formalità in conseguenza di eventuali do-	id Da: V
2	Firmat
2	



	mande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c. a Dr. Matteo	
	Trumpy	
	*	
	Il quale dovrà osservare le seguenti	
	DISPOSIZIONI	
1.	i beni da porre in vendita sono individuati nei lotti come formati dall'Esperto;	
2.	visto l'art. 568 c.p.c.:	
	• il valore del compendio pignorato è determinato per ogni lotto come da	
	perizia,	
	• il prezzo base del bene è confermato nella somma stabilita dall'Esperto,	
	sulla scorta di indagini ampie e corrette ed in esito ad un percorso motiva-	
	zi onale del tutto esente da vizi logici.	
3.	il delegato ha termine massimo di 150 giorni dalla comunicazione al delegato	ng gae g
	della presente ordinanza per il primo esperimento di vendita e termine massi-	14 bb631 bf\$ae6
	mo di 120 giorni per i successivi eventuali ulteriori esperimenti di vendita,	06856294
	con decorrenza dall'ultimo esperimento di vendita;	60654881
4.	entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il professio-	a#: 1b1c
	nista dovrà depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte,	Seri Seri
	depositando successivamente, ogni sei mesi, un rapporto periodico.	A. N. N. O.
5.	Il Professionista delegato è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato e	A PEC S
	vincolato alla procedura esecutiva, presso uno degli Istituti di credito conven-	sa ARUE
	zionati con il Tribunale (le convenzioni sono disponibili sul sito internet del	Em esso [
	Tribunale), con facoltà del professionista delegato di operare sul conto anche	Firmatc Da: VICARI ROBE RTA Err esso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b1c8065488b885c294
	in via telematica, senza necessità di apposito mandato per ogni singola opera-	ICARI RC
	zione. Su detto conto (ovvero su quello già aperto dal custode) dovranno con-	ate Da: Vi
	2	Firm



fluire con modalità telematiche tutte le somme pertinenti alla procedura. Il	
professionista depositerà nel fascicolo estratto conto trimestrale del suddetto	
conto corrente, anche se non sono state compiute operazioni sul conto.	
per le operazioni di vendita	
FISSA	
il termine finale per l'espletamento delle attività delegate di diciotto mesi;	
dispone che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il	
professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo unitamente ad un	
parere circa l'opportunità di procedere con ulteriori incanti, nel quale indiche-	
rà le ragioni che hanno impedito la vendita ed il parere dei creditori in merito	
all'opportunità di una chiusura anticipata della procedura;	
si riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza,	
depositi una istanza motivata in tal senso;	gae e
DETERMINA	d bb631 bf5ae 6
in favore del professionista del egato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 un	3 Serial#: 1 b1c 6065488b685c2941
acconto di euro 3000 quale anticipo sui compensi e fondo spese, disponendo	φ65488b
che i creditori gli versino entro trenta giorni tale somma, avvertendoli che in	# 151c6
caso di omesso versamento il professionista delegato potrà senz'altro provve-	A 3 Seri
dere ad apposita informativa ai fini delle valutazioni del giudice in ordine alla	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA
eventuale dichiarazione di improcedibilità dell' esecuzione;	VPEC S.F
si riserva di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del profes-	a ARUBA
sionista delegato.	messo D
Nel caso di esaurimento del fondo spese il professionista delegato provvederà	BERTA E
a segnalare al giudice dell'esecuzione tale circostanza nel termine di giorni 15	R RO
depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da	d Da: VIC
4	Firmat
	R



	parte del giudice dell' esecuzione dei necessari provvedimenti la continuazio-	
	ne delle attività di vendita.	
	PONE	
	gli oneri economici necessari alla pubblicità, qualora non vi siano somme suf-	
	ficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i	
	creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme	
	agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che, in tal ca-	
	so, sarà valutata la eventuale improcedibilità dell' esecuzione	
	ORDINA	
	al custode di notificare copia del presente provvedimento al delegato, se non	
	presente in udienza, non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via te-	
	1ematica, provvedendo in ogni caso entro 5 giorni a trasmettere comunicazio-	
	ne della delega ricevuta anche via fax o via mail; nonché di notificare lo stes-	gae
	so al debitore;	d bb631 biSae 6
	DETERMINA	685c294
	le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate	2 0€5488b
	ATTIVITÀ PRELIMINARI	si#: 1 b1c6
-	il delegato provvederà preliminarmente:	3 Serie
	a verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pigno-	A. NG C
	ramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazio-	A PEC SI
	ne prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli ri-	a ARUB
	sultanti dalla documentazione; nel caso in cui risultino difformità ovvero	illesso D
	si rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell' avviso	Firmarc Da: VICARI ROBE RTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c60665488b685c2941
	previsto dall' art. 498 c.p.c, il professionista ne informerà questo giudice;	CA RI
		rto Da: VI
	5	Firma
	1:2%	



	a redigere il rapporto riepilogativo iniziale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9	
	sexies d.I, 18 ottobre 2012, convertito dalla L 17 di cembre 221, come mo-	
	dificato dal d.I, 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n.	
,	119;	
	ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di ve-	
	rificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art.	
	177 c.c.;	
	a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destinazio-	
	ne urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della	
	Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40	
	della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;	
	a determinare il valore dell'immobile, avvalendosi della relazione dell'e-	
		9 n
	sperto;	d bb631 bissae 6
	- a redigere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provve-	
	dimento, l'avviso di vendita senza incanto, contenente le seguenti indica-	488b68 5c
	zioni:	b1c8\$65
	a) nominativo del debitore;	Serial#
	b) natura dell'immobile oggetto della vendita e cioè il Comune di cui si	16 C4
	trova, i beni e diritti immobiliari che si pongono in vendita e i dati ca-	
	tastali;	UBAPEC
	c) prezzo base dell' immobile e l'aumento minimo per ogni offerta nel ca-	DDa AR
	so di gara;	7 Em es 28
	d) avvertimento che gli oneri tributari e le spese dell' attività del profes-	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG C4 3 Serial#: 1 b1c8065488b885c294
	sionista che il d.m, 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudi-	VICARI
		natc Da: \
	cs	8.E



catario saranno comunicate tempestivamente e dovranno essere versate	
dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo;	
e) indicazione del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima	
nonché il nome il recapito telefonico del custode;	
f) precisazione del numero di lotti;	
g) termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi en-	
tro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art.	
571 c.p.c.;	
h) modalità dell'offerta; luogo di presentazione delle offerte stabilito dal	
giudice; modalità di prestazione della cauzione e ammontare della	
stessa; luogo, data e ora fissate per la deliberazione sull' offerta e per la	
gara tra gli offerenti; disciplina generale della gara successiva alle of-	
ferte;	9 pg
h) precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la	11d bb631 bf5ae 6
residenza o eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tri-	DE85529.
bunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la	:5 0 65488
 cancelleria;	
i) specificazione che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e se-	S. S. Ser
guenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudi-	A. A. O.
ce dell'esecuzione, o a cura del cancelliere o del giudice dell' esecuzio-	SAPEC S
 ne, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovve-	Da ARUI
ro nel luogo indicato nell' ordinanza di delega.	Ет 63.50
Nel predetto avviso dovrà essere:	Firmate Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b1c6065488b685c284
indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di	ICARI RO
destinazione urbanistica di cui all'art 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6	atc Da: V
	Fig.



giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art 46 del citato testo uni-	
co e di cui all'art 40 della L 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifi-	
cazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nulli-	
tà di cui all' art. 46, co. 1 del citato testo unico, ovvero di cui all' art. 40,	
co. 2, della citata L 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'av-	
viso;	×
- precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa ur-	
banisticoedilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla di-	
sciplina dell' art. 40 della L 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e mo-	ş
dificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti do-	
manda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla noti-	
fica del decreto di trasferimento;	
precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni	gae ç da
si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001,	11d bb631
 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, ser-	b885c294
vitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali	6065488
differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, inden-	
nità o riduzione del prezzo;	CA 3 Ser
indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la	P. N. N. G.
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun	A PEC S
motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di	a ARUB
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi com-	Emesso
presi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale ne-	Firmato Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 bisae6
cessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali	CARI RO
dell' anno in corso e dell' anno precedente non pagate dal debitore, per	ito Da: VI
	Firms



qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evi-	
denziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indenni-	
tà o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione	
dei beni;	
- evidenziato che:	
a) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizio-	
ni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese	
della procedura;	
b) è stata regolarmente rilasciata l'attestazione di prestazione energetica	
dell'edificio;	
c) se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la	
liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura	
del custode giudiziario;	9 ее д
d) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudica-	41d bb637
tario;	30 Sec 29
e) l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente al-	0005488
la ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet.	rai#:1
DISCIPLINA DELLA VENDITA	% 5
1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso	P.A. NG
lo studio del professionista delegato nella data e nell'orario che sarà in-	BA PEC S
dicato nell'avviso di vendita e saranno ricevute dal personale addetto a	Da ARU
tale operazione;	En esso
sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita	Firmatc Da: VICARI ROBE RTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b68562941d bb631 bn/sae 6
materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall' offe-	10. 10.
rente) e la data della vendita; nessuna altra indicazione deve essere ap-	latc Da: V
	Firm



posta sulla busta e, dunque, né nome delle parti, né numero della proce-	
dura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o al-	
tro;	
l'offerta dovrà contenere:	
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il	
domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui	
andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a	4
soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è	×
coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere	
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è mi-	
norenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa auto-	×.
rizzazione del giudice tutelare;	
b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;	n kae 6
 c) l'indicazione del prezzo offerto che potrà essere pari o superiore al	16999 PLF
75% del prezzo base d'asta, a pena di inefficacia dell'offerta stessa;	DE65529
d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non	:6065488
potrà essere superiore al termine massimo di 120 giorni dalla data	
di aggiudicazione;	Ser Ser
e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di sti-	P.A. NG
ma;	APEC S
4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del do-	a AR UE
cumento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non tra-	TM 8580 E
sferibile intestato al professionista delegato per un importo pari almeno	Firmate Da: VICARI ROBE RTA Err esso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c8065488b885c2941d bb631 br\$ae 6
al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenu-	CARI RC
ta in caso di rifiuto dell' acquisto;	ird Da: V
10	Firms



5)	l'eventuale gara tra gli offerenti e l'eventuale incanto si svolgeranno		
	presso lo studio del professionista delegato ovvero presso la sede del re-		
	lativo Ordine Professionale;		
6)	salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendi-		
	ta senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all' aggiudicazione al		
	maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato	<u>.</u>	
	per la vendita;	4	
7)	l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti	×	
	all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto		
	ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione,		
	trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e degli importi neces-	×	
	sari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli; questi ultimi gli		
	saranno successivamente restituiti dalla procedura; l'importo complessi-	1 162ae 6	
	vo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato	114 bb631	
	successivamente all' aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito	DE856.294	
	della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certifica-	:6065438	
	zione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudica-	3件: 1510	
	tario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo		
	versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al paga-	A. A. N. S. N. S. N. S.	
	mento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del	M PEC S	
	sal do del prezzo.	A ARUE	
8)	salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8), l'imporlo del prezzo di	Emesso	
	aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere	Firmate Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG C4 3 Serial‡: 1b1c6465488b685c2941dbb631b45ae6	-
	versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudica-	ICARI RC	
2	zione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante boni-	atd Da: V	-
	11	Ē	



fico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN,	
saranno comunicati all' aggiudicatario dal professionista delegato;	
9) in caso di richiesta ex art. 41 TU.B. avanzata dal creditore fondiario (il	
quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di	
quindici giorni dalla aggiudicazione), a calcolare approssimativamente	
tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'e-	
ventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora	
da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato	
comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'	
aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato	
nell' offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura	
con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamen-	
to, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista	phosphare by the phosph
delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;	41d bb633
l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di	P685629
dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di	98498
questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico	
ricevuto;	Se 3 Sei
10) In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia	A. N. O.
a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termi-	42 CO OS
ne indicato nell' offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere	a ARUB
rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall' aggiu-	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dicazione con incameramento della cauzione;	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c8065488b885c2941d bb631 br\$ae6
11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'o-	CA RI RO
ra indicate nell' avviso di vendita;	td Da: VI
12	Firma



12) il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammis-	
sibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;	
13) la deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:	
In caso di offerta unica	
Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta	
un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.	
Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferio-	
re (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:	
 qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal ca- 	
so, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo	<u> </u>
superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di	
istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di	
vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con iden-	999 1929 1929
tico prezzo base);	414 bb631
 qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore 	DE85c29
abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessaria-	-
mente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al	
creditore;	3. Ser
 qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore 	P.A. N.G.
abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è ag-	SA PEC S
giudicato all'uni co offerente.	Da ARU
Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica of-	Emesso
ferta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come	DBE RTA
segue:	Firmate Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG C4 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 br\$ae6
	ard Da: V
	Ē



 qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione 	
dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base,	
il bene è assegnato al creditore;	
 qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione 	
dell'immobile, o comunque l'offerta sia almeno pari al prezzo base,	
il bene è aggiudicato all'unico offerente.	×
<u>In caso di pluralità di offerte</u>	
Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offer-	
te valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; Nel corso	×
di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine ses-	
santa secondi dall'offerta precedente non potrà essere inferiore, simil-	
mente all'ipotesi di vendita con incanto: ad Euro 1.000,00 per gli im-	<u> </u>
mobili con valore d'asta fino a Euro 50.000,00; ad Euro 2.000,00 per gli	gae ç
immobili con valore d'asta superiore a Euro 50.000,00, sino ad Euro	85c2941d bb631 bfsae6
120.000,00; ad Euro 3.000,00 per gli immobili con valore d'asta supe-	8552941
riore a Euro 120.000,00, sino ad Euro 200.000,00; ad Euro 5.000,00 per	\$65488bf
gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 200.000,00 e sino ad	#: 1b1c8
euro 500.000,00; ad euro 10.000,00 per gli immobili con valore d'asta	4 3 Seria
superiore ad euro 500.000,00. Allorché sia trascorso 1 minuto	A. O. O.
dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è	PECSP
aggiudicato all'ultimo offerente.	ARUBA
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti,	esso Da
il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che	Firmato Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b106066488b6
abbia proposto la offerta più vantaggiosa (nell'individuare la offerta più	KRI ROB
vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo, sarà	Da: VIC
500	Firmato
1114	



prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve	
tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione	
di maggiore entità).	
Quando all' esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata	
adesione alla gara, all' esito della comparazione delle offerte depositate,	
la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il	
bene è senz'altro aggiudicato.	
Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:	
- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione	
dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base,	
il bene è assegnato al creditore;	
qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione	
dell'immobile, o comunque l'offerta massima sia almeno pari al	9999
prezzo base, il bene è aggiudicato al miglior offerente.	14 bb631 bi\$ae6
14) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573	685c294
c.p.c., il termine per deposito del sal do del prezzo e delle spese sarà co-	<u>.</u> 2065488b
munque quello sopra indicato ovvero quello minore indicato nell'offerta	14: 1 b1c6
dall'aggiudicatario;	3 Seri
15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclu-	A. NG C
sione della gara;	4 PEC S.F
16) nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato	a ARUE
l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà di-	messo 0
chiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della	Firmatc Da: VICARI ROBE RTA Err esso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b1c6065488b885c284
persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procu-	¥RI ROE
	d Da: VIC
	Firmat



	ra speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rila-	
	sciate in data non successiva alla vendita stessa.	
17)	il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichia-	
	rare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il	
	nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, de-	
	positando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscri-	
	zione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli	
	eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasfe-	
	rimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti	
	dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a	
	carico del creditore;	
18)	qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare	
	ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di	ofsae6
	ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nel-	14 ръб 3 1 1
	la propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro	988 50 294
	il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno	0,065488E
	essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante	**************************************
	bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto	X 3 Serie
	dall' art. 585 ultimo comma c.p.c, nel decreto di trasferimento il Giudice	A. NG O
	dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento	PEC S.R
	di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del pre-	a ARUB
	sente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da	π G osa D
9)	parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep e	Firmatq Da: VICARI ROBE RTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1b1c6065488b685c2941dbb631bm6ae6
	che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscri-	* RRI ROI
	zione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto fi-	d Da: VIC
	572	Firmai



nanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto	
dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobi-	
liari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle en-	*
trate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione	
dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudica-	
zione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di cre-	5. 50
dito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. L'aggiudicata-	
rio o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice	
dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore	·-
espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici	
giorni dal decreto previsto dall'art. 574 c.p.c. ovvero dalla data dell'ag-	
giudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli	··
accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicata-	disae 6
rio o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le ra-	14 bb6311
te scadute, gli accessori e le spese;	68 50 294
19) Le spese di trasferimento, ivi comprese le spese di trascrizione e voltu-	:065488E
ra, le imposte di registro e/o l'IVA di legge se dovuta, sono a carico	al#: 1 b1c
dell'aggiudicatario. L'importo complessivo di dette spese verrà stabilito	s Series
entro 10 giorni dall'aggiudicazione, in via provvisoria e salvo congua-	P.A. NG
glio, dal professionista delegato, da calcolarsi in misura percentuale sul	A PEC S.
prezzo di aggiudicazione e dovrà essere versato dall'aggiudicatario en-	a ARUB
tro il termine e con le modalità sopra indicate per il saldo prezzo, me-	Q 0 88 <u>11</u>
diante separato assegno circolare non trasferibile.	Firmato Da: VICARI ROBERTA Emessoo Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 brfaae 6
20) Il professionista delegato provvederà ad effettuare, se del caso, la de-	RI RO
nuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali	nto Da: VI
	Firm



e del paesaggio) e le operazioni conseguenti previste dalla medesima	
disciplina.	
21) Qualora il prezzo di aggiudicazione possa ritenersi notevolmente infe-	
riore a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c., per essersi verificate	
circostanze che hanno ridotto in maniera anomala il numero degli offe-	
renti, provvederà ad evidenziare la circostanza al Giudice, al fine delle	
valutazioni di sua competenza in ordine alla revoca dell'aggiudicazione;	
22) nel caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine	
stabilito, o le stesse siano inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c., oppure	
qual ora si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572 comma 3	
c.p.c. o la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ra-	
gione, e in mancanza di domande di assegnazione, il professionista de-	
legato, verificata la volontà di proseguire nell'esecuzione da parte del	pt pt pt pt
creditore procedente o di altro munito di titolo, provvederà senza indu-	11d bb631
gio ad effettuare nuovi esperimenti di vendita, nei limiti previsti dalla	DE8 5c 29c
delega.	6065488
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITA	ial#: 1b1c
Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:	3.0
1) pubblicazione sul quotidiano II Tirreno nell'apposito spazio riservato al	A, N. O. G.
Tribunale di Livorno, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni	W PEC S
prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso conte-	oa ARUE
nente le seguenti informazioni:	E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
a) numero di ruolo della procedura;	DBE RTA
b) nome del Giudice dell' esecuzione;	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 brkae6
c) nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;	atd Da: V
18	F
	1999



d) diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena	
proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);	
e) tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);	<i>i</i>
f) comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;	
g) caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ccc.);	
h) eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);	e
i) condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);	
j) ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio	
minimo in caso di gara;	×
k) termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;	4
data, luogo ed ora fissata per la vendita senza incanto;	
m) orario di apertura delle buste;	y.
n) indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell'im-	okse 6
mobile con indicazione del numero di telefono - Cancelleria del Tri-	14 bb631
bunale ordinario di Livorno - Sito internet <u>www.tribunale.livorno.it</u> e	98850294
www.astegiudiziarie.it),	60654888
2) pubblicazione almeno sessanta giorni prima e fino al giorno della eventua-	
le vendita con incanto sul sito internet sul sito internet ufficiale del Tribu-	24.3 Seri
nale di Livorno <u>www.tribunale.livorno.it</u> , sul sito Internet	A. NG C
www.astegiudiziarie.it, regolarmente iscritto nell'apposito elenco Mini-	A PEC SI
steriale, nonché sul portale delle vendite pubbliche.	a ARUB
Gli avvisi dovranno riportare, ove possibile, l'indice di prestazione energetica	iii esso D
contenuto nell' attestato di certificazione energetica utilizzando il format indi-	Firmate Da: VICARI ROBE RTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c8065488b885c2941d bb631 br6ae6
catore delle prestazioni energetiche di cui all'appendice C del decreto del 26	AR RO
giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico.	td Da: VI
10	Firma



Tutti gli adempimenti pubblicitari saranno eseguiti, mediante richiesta alla so-	
cietà ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A. almeno 70 giorni prima della	
data fissata per l'esame delle offerte per la vendita secondo le "Direttive per	
l'espletamento della pubblicità immobiliare" pubblicate sul sito internet del	
Tribunale di Livorno.	
Agli adempimenti pubblicitari dovrà provvedere il professionista delegato a	
spese del creditore procedente, avvalendosi preferibilmente del fondo spese	
da questo ricevuto.	
Il delegato provvederà a richiedere l'integrazione del fondo spese, per	8
l'ammontare ritenuto necessario, tenuto conto dei costi sino a quel momento	
sostenuti, quando questo non sia più sufficiente a fare fronte alle spese di	
pubblicità.	×
Nel caso in cui il creditore procedente non provveda al saldo delle spese di	у дее б
pubblicità, ovvero a versare il fondo spese, il delegato potrà sospendere le	d bb631t
operazioni di vendita, intimando al creditore di provvedere entro 15 giorni, re-	6850294
stituendo all'esito, in caso di inadempimento, gli atti al Giudice, il quale	
provvederà a dichiarare estinta la procedura per mancanza di attività.	3]株:16106
ULTERIORI ADEMPIMENTI	A 3 Serie
Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti	A. NG C
dall'art. 591 bis, c.p.c.:	PEC S.F
- a ricevere le buste contenenti le offerte di vendita senza incanto;	ARUB
- a deliberare sulle offerte di acquisto senza incanto redigendo verbale delle	■ ■ ■ ■
relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 brkae6
nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione	*RI ROE
delle attività svolte, la dichiarazione dell' aggiudicazione con l'identifica-	d ba: VIC
20	Firmat



zione dell' aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal pro-	
fessionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura spe-	
ciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;	
- a depositare a mezzo p.c.t, copia del verbale d'asta nel fascicolo dell'ese-	
cuzione provvedendo ad inserire l'originale dello stesso tra gli atti del pro-	
prio fascicolo;	
- a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;	
- a comunicare all' aggiudicatario entro 20 giorni dalla aggiudicazione	
l'ammontare della somma da versare unitamente al saldo prezzo per gli	
oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il d.m., 15 otto-	
bre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario nonché le modalità di	
versamento delle somme residue;	
- ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell' aggiudicatario o dell' as-	gae e
segnatario ex art. 508 c.p.c, (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 20 c.p.c,	d bb631 b
provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quan-	68562941
to disposto dalla norma);	
- a predisporre bozza del decreto di trasferimento, con espressa menzione	14: 1 b1c6
della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle	3 Servi
trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile, trasmet-	A. NG C
tendo senza indugio al giudice il fascicolo (ovvero, qualora ritenuto neces-	4 PEC S.F
sario, richiesta al g.e. di nomina di un ausiliario tecnico per la predisposi-	a AR U&
zione del decreto di trasferimento ed il calcolo delle spese da sostenere da	in es.so D
parte dell'aggiudicatario e quelle a carico della procedura). Se il versamen-	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941dbb631b16ae6
to del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finan-	CARIRO
ziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore	to Da: VII
21	Firma
25%	



della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo im-	
mobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve es-	
sere indicato tale atto.	
La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esi-	
stenti sull'immobile, anche se successivi alla trascrizione del pignoramen-	
to.	
Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:	
• ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L.	
47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza,	
altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà	
(le spese per il rilascio di tale certificato resteranno a carico della	
procedura entro il limite di € 250 onni comprensivi);	
• le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, uni-	рудаве
tamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a	14 bb631
norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sulla ricezione delle informazioni	3 Serial#: 1 b1c6@65488b685c2941d bb631 bf5ae6
relative alla prestazione energetica);	60654388
originale del modello F23 relativo al pagamento delle imposte per il	al#: 1b1c
trasferimento.	CA 3 Seri
- a espletare le formalità di trascrizione e voltura catastale del decreto	P.A. NG C
di trasferimento, nonché le formalità di cancellazione delle trascrizio-	AR UBAPEC S.P.A. NG CA
ni del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto	a ARUB.
di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi	щезо D
dell'articolo 586, nonché ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c, ad ogni altro	BERTA E
incombente, anche di carattere fiscale, conseguente al trasferimento del	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Erresso Da
bene, con autorizzazione a richiedere all'aggiudicatario eventuale integra-	ic Da: VIC
22	Firmat
	R



zione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di tra-	
sferimento. Il professionista è tenuto a depositare telematicamente in	
Cancelleria, senza indugio, copia della documentazione attestante gli	
adempimenti compiuti;	
- a effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 20 Giugno	
2005 n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acqui-	4
renti di immobili da costruire, a norma della Legge 2.08.2004 n. 210), se-	
condo le modalità ivi stabilite.	
- nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle operazioni	×
di vendita, ai sensi dell' art. 504 c.p.c, e dell'art. 163 disp, att. c.p.c., ove,	
per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti (e tenuto eventualmente	
conto dei quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una	
somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e	убае 6
delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese della	d bb631t
procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato pru-	6850294
denzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di	065488b
riferimento di cui al d.m, 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento	#: 1b1ce
dell' aggiudicazione;	A 3 Seria
- a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi	A. NG C
aggiudicatari dei beni venduti;	PEC S.P
- a depositare, in caso di esito positivo della vendita, l'importo della cauzio-	ARUB#
ne e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto della proce-	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 brf6ae6
dura;	ERTA EC
- a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperimen-	ARI ROB
to di vendita, ulteriori esperimenti di vendita (fino al limite di quattro	. Da. VIC
22	Firmatt



compreso il primo), da espletarsi tutti senza incanto, previa riduzione del	
relativo prezzo base nei limiti di un quarto (come previsto dall'art. 591	
c.p.c.) provvedendo, in ogni occasione, alla redazione ed alla notificazione	
 del relativo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonché al	
compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati;	
- a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del quarto esperi-	
mento di vendita, un ulteriore esperimento di vendita, da espletarsi senza	
incanto, individuando in tale caso l'entità dell'eventuale ribasso, sentiti i	
creditori, alla luce dell'interesse manifestato dal mercato e dell'esigenza	
di non svilire eccessivamente il prezzo del bene, nei limiti della metà (co-	
me previsto dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, anche in tal caso, alla reda-	
zione e notificazione di un nuovo avviso di vendita recante le indicazioni	
enunciate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come	pg-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-
sopra regolamentati; a restituire gli atti al giudice dell'esecuzione nel caso	rid bb631
in cui abbia esito negativo anche il quinto esperimento di vendita per con-	06855294
sentirgli di provvedere in merito all'eventuale prosecuzione della procedu-	60654888
ra ovvero alla sua estinzione ai sensi dell'art. 164 disp, att. c.p.c., fornendo	alt: 1b1c
 un parere, sentiti i creditori, in merito alla presumibile fruttuosità di ulte-	s Series
riori incanti; ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490	P. NG
primo e co. 2 c.p.c.;	A EC
 - a formare il progetto di distribuzione secondo le seguenti indicazioni:	a ARUB
a. Il professionista provvederà a richiedere tempestivamente e comun-	3 08 20
que entro 7 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai	Firmatc Da: VICARI ROBE RTA Emesso Da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941d bb631 br\$ae 6
creditori la loro nota di precisazione del credito, che dovrà essere	R RO
presentata entro giorni 30 dalla richiesta.	d Da: VI
24	Firma



Con la nota di precisazione del credito i creditori sottoscriveranno	
una dichiarazione nella quale dovranno indicare se sono soggetti	
passivi Iva e in caso di risposta positiva, se l'Iva per loro sia de-	
traibile, anche solo parzialmente, oppure no. In caso di soggetto	
passivo Iva, con Iva detraibile, il creditore dovrà indicare nella	
propria nota di precisazione del credito tutte le spese sostenute	
(come ad es. le spese legali, di pubblicità o altro) già al netto	
dell'Iva; in caso contrario, tali spese potranno non essere ricono-	
sciute.	
I creditori indicheranno anche le coordinate bancarie (IBAN)	
del conto corrente su cui dovranno essere bonificate le somme	
(conto che dovrà essere intestato esclusivamente al creditore, con	
esclusione dei difensori o di terzi).	Жае б
I creditori ipotecari dovranno presentare, ove non ancora avve-	.5c2941d bb631 brfsae 6
nuto, copia della nota di iscrizione, nonché, in caso di mutuo con	8502941
restituzione rateale, il piano di ammortamento.	065488bb
I creditori che intendano far valere un privilegio con colloca-	*: 1b1c8
zione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell'art. ex art. 2776 c. 2	4 3 Seria
e c. 3 cod. civ., dovranno documentare l'esito infruttuoso della	A NG C
esecuzione mobiliare, con espresso avviso che, in mancanza, il	EC S.P
credito sarà considerato chirografario.	ARUBA
b. Chiederà, nel termine di 7 giorni dalla trascrizione del decreto di tra-	essoDa
sferimento, la liquidazione delle proprie competenze al giudice	Firmate Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b68
dell'esecuzione (somma che potrà essere incassata solo all'esito	IRI ROB
dell'approvazione del progetto di distribuzione), curando che ana-	Da: VIC
STE	Firmato
25	



loga istanza sia presentata anche dal custode (se diverso dal delegato)	
e verificando che siano stati saldati gli ulteriori ausiliari (stimatore,	
soggetto incaricato della pubblicità, fornitore della pubblicità).	
c, Entro 30 giorni dalla liquidazione da parte del G.E. dei compensi del	
delegato e del custode:	
• procederà a calcolare i compensi dei procuratori dei creditori	
sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori	
medi di liquidazione stabiliti dal d.m. 55/2014, considerando qua-	
le parametro di riferimento il credito per cui si procede.	
• richiederà alla Banca ove è depositato il ricavo della vendita	
l'estratto conto comprensivo degli interessi maturandi sino alla	
data della udienza e delle spese di chiusura del conto e quindi	
• provvederà a predisporre il piano di riparto (o direttamente al	gaego
riparto, in caso di unico creditore), e ciò anche nell'ipotesi in cui	d bb631t
per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna no-	68 50 294
ta di precisazione del credito.	065488b
fīsserà appuntamento avanti a sé, presso il proprio studio o in	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tribunale, per l'approvazione da valersi quale udienza ex art.	.4.3 Seri
596 c.p.c. entro 30 giorni dal deposito di cui al punto seguente.	A. NG C
provvederà a depositare il suddetto piano (e del provvedimen-	VPEC S.P
to di fissazione della comparizione delle parti avanti a sé) te-	a ARUB
lematicamente presso la cancelleria ed ad inviarlo, tramite pec	messo D
e, in mancanza, a mezzo posta raccomandata a.r., ai creditori	Firmato Da: VICARI ROBE RTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941dbb631 bn6ae6
ed al debitore, in modo tale che essi possano comunicargli	ARI ROE
eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo uti-	g Da: VIC
26	Firmat



le, precisando che la mancata comparizione importerà	
l'approvazione del progetto.	
Nel caso in cui l'immobile non sia stato ancora liberato termini di cui ai	
punti b. e c. decorreranno dalla liberazione,	
d. Qualora il creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 del TULB abbia in-	
cassato somme non dovute, il delegato predisporrà altresì ordine di re-	
stituzione delle somme non dovute nei confronti del creditore.	
e. <u>Svolta l'udienza per la discussione del progetto</u> e previo controllo del-	
la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, in caso di approvazio-	
ne o di accordo tra tutte le parti, il professionista curerà l'emissione	
degli <u>ordini alla banca depositaria</u> per il pagamento (a mezzo bonifico	
bancario) delle somme a ciascuno spettanti (compreso lo stesso pro-	
fessionista delegato) e a <u>curare l'esecuzione degli ordini</u> predetti e, in	gaeg
caso di riparto definitivo, l'estinzione del conto della procedura; in	d 15631 bf
ogni caso, il professionista depositerà telematicamente in cancelleria	8502941
di copia del verbale il giorno successivo all'udienza, unitamente a	965488bB
dettagliato rendiconto di tutte le operazioni svolte compresi i pa-	#: 1 b1c6
gamenti effettuati.	r3 Serial
f. entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione il	A. NG C
professionista depositerà un rapporto riepilogativo finale delle opera-	EC S.P.
zioni svolte successivamente all'ultimo rapporto semestrale	ARUBA
g. Qualora, invece, vengano formulate contestazioni al progetto di di-	esso Da
stribuzione, il delegato rimetterà, allegando il proprio parere in me-	Firmato Da: VICARI ROBERTA Erresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941dbb631 br6sae6
rito, il progetto di distribuzione al G.E., che fisserà udienza per	R ROB
1°approvazione avanti a sé.	Da: VIG
	Firmatc



	- Qualora l'esecuzione avvenga su più lotti e si sia ricavata una somma suf-	
	ficiente a liquidare i creditori in misura apprezzabile, il professionista de-	
	legato potrà, secondo una sua valutazione discrezionale in ordine	
	all'opportunità e sentiti i creditori, provvedere alla formazione di progetti	
	di distribuzione parziali nelle forme sopra indicate. Il progetto di distribu-	
	zione parziale, in ogni caso, non potrà superare il 90 % delle somme da	×
	distribuire;	
	- al deposito dei rapporti riepilogativi semestrali nonché al deposito del	
	rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art 16 bis, co. 9 sexies d.l, 18 ot-	6
	tobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre 221, come modificato dal d.l, 3	
	maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119.	
-	Il Professionista delegato, inoltre, è tenuto a provvedere a tutte le operazioni	y
	di vendita e a tutti gli adempimenti di legge, <u>anche se non espressamente so-</u>	bfsae 6
	pra richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere	11d bb631 br6ae6
	la vendita se non su ordine o autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, non-	3 Serial#:1b1c6Ø655488b885c294
	ché a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario,	60654881
	curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato di occupa-	al#: 1b1c
1	zione dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione.	
	Nel caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, il Professionista delegato	A. NG C
	potrà rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di cui all'art.	A PEC SI
	591-ter c.p.c	a ARUB
	RENDE NOTO	messo D
	a. che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trova-	BE RTA E
	no (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Emesso Da AR UBAPEC S.P.A. NG CA
2	Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, ac-	to Da: VII
	28	Firma



	cessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e	
	non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad	
	alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;	
	b. che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia	
	per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.	
	Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o	
	difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad	
	esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di	
	adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno	
	in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi mo-	
	tivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in peri-	
	zia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione	
-	del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;	g ga D
,	c. che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-	11d bb631
	edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina	DE8 5C 294
	dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato	60654881
	dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di	al#: 1b1c
	concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del	24 3 Seri
	decreto di trasferimento;	P. N. O. G. C.
	d. che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascri-	A PEC S.I
	zioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese	ARUB
	della procedura;	irres so D
	e. che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla libe-	Firmatc Da: VICARI ROBERTA Erress Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1 b1c6065488b685c2941dbb631b15ae6
	razione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza	RI RO
		rd Da: VIG
	cast.	Firmai



	titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del pro-	
	getto di distribuzione;	
	f. che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili	
	posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consul-	
	tazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it	
	g. che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal	×
	compiere le visure ipotecarie e catastali;	
	h. che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto	
	passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a	
	chiunque vi abbia interesse;	
	AVVERTE	×
	che in base a quanto disposto dall' art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzio-	
	ne, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a	Digge P
	venti quattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'i-	11d bb631 bf5ae6
,	stanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termi-	DE85c294
	ne per il deposito delle offerte d'acquisito. Qualora non sia stata proposta	6065488
	istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall' art. 161 bis	
	disp, att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso	CA 3 Ser
	dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli arti-	ब इ. N.G
	coli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professio-	MPEC S
	nista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto	oa ARUE
	DISPONE	Emesso [
	Che la Cancelleria dia comunicazione della presente ordinanza, al professio-	Firmato Da: VICARI ROBERTA Emesso Da ARUBAPEC S.P.A. NG C4 3 Serial#: 1 b1c8065488b885c294
	nista delegato, al custode, alle parti non presenti, ai creditori iscritti non inter-	ICARI RC
		atg Da: V
	30	Firm
	l l	(0)



 venuti, all'esecutato ed al debitore originario ora la procedura si svolga contro	
 il terzo proprietario ex art. 602 e ss. c.p.c,	×
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE	×
dott. Roberta Vicari	
	5.
	899
	2941d bb
	980685
	eria 注:1t
	9
	A. PEC S
	a ARUB
	Firmard Da: VICARI ROBERTA Enresso Da ARUBAPEC S.P.A. NG C4 3 Serial#: 1 b1c6@65488b685c2941d bb631 bisae6
	ERTA E
	R ROB
	Da: VIC
	Firmato
31	

